



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELL'
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI e SULLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI**

TITOLO I : PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- ❖ Art.1 FINALITÀ
- ❖ Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO
- ❖ Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ❖ Art.4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE
- ❖ Art.5 REVISIONE DELL'ALBO
- ❖ Art.6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ❖ Art.7 PUBBLICITÀ

TITOLO II: DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

- ❖ Art.8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
- ❖ Art.9 CONVENZIONI
- ❖ Art.10 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
- ❖ Art.11 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI
- ❖ Art.12 ENTRATA IN VIGORE

**TITOLO III: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI
(art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241)**

- ❖ Art.13 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI
- ❖ Art. 14 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
- ❖ Art. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ❖ Art. 16 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE
- ❖ Art. 17 PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- ❖ Art. 18 MISURA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

TITOLO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1 FINALITÀ

Il Comune di Somma Vesuviana riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art.1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali, musicali e teatrali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.4 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Tutte le Associazioni che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale devono inoltrare apposita istanza indirizzata al Sindaco e corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente. Essa deve contenere:

- a) la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;
- b) la relazione delle attività svolte nell'ultimo anno;
- c) rendiconto aggiornato dell'ultimo servizio;

- d) notizie circa il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione associativa;
- e) il nominativo del legale rappresentante dell'Associazione e del Vice Presidente o un delegato, designato a partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Qualora l'attività dell'Associazione sia riconducibile a più di uno dei campi di intervento per cui verranno predisposti i relativi elenchi, la stessa dovrà indicare gli elenchi in cui dovrà essere iscritta.

Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio segreteria, previa verifica dei necessari presupposti. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 novembre al 31 dicembre. La Segreteria generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.5 REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968,n.15 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio segreteria. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.7 PUBBLICITÀ

Il Comune di Somma Vesuviana cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. Il Comune cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

TITOLO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno due anni, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, quali la condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Art.9 CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse. L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate dalla Commissione consiliare per le politiche sociali sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in sei anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art.10 CONTRIBUTI

Il Comune può erogare contributi economici alle Associazioni, come previsto dall'art. 13, comma 2 del presente regolamento, da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa in relazione al programma delle attività.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni, servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nel seguente regolamento e precisamente nei successivi artt.17, 18, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e le attività svolte.

Art.11 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modifiche.

Art.12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento

TITOLO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI (art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241)

Il Comune può erogare contributi, sussidi, ausili finanziari a favore di terzi al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità locale.

Art.13 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a. attività culturali;
- b. attività connesse all'istruzione;
- c. attività sportive, ricreative, del Tempo Libero;
- d. attività economiche;
- e. attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali;
- f. attività inerenti allo sviluppo turistico del territorio;
- g. attività umanitarie e socio assistenziali.

Art. 14 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi a:

1. Enti pubblici;
2. Enti privati, società, associazioni, Enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
3. Persone fisiche.

Art. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti richiedenti il contributo devono presentare al comune di Somma Vesuviana apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Settore competente per l'attività che si intende porre in essere.

2. In caso di contributi destinati a particolari iniziative o a particolari categorie di beneficiari, il Comune può, mediante apposita comunicazione agli interessati, porre un termine per la presentazione delle domande, scaduto il quale non sarà più possibile presentare richieste per l'esercizio in corso.

Art. 16 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere corredate dei:

- a. Programma delle attività e/o delle iniziative;
- b. Preventivi di spesa;
- c. Eventuali allegati;

Il beneficiario dell'erogazione sarà revocato nella ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al regolamento.

Art. 17 PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno assegnati sulla base delle seguenti priorità:

- a. Coincidenza con le finalità dell'Amministrazione;
- b. Rilevanza sociale, culturale e/o di promozione delle potenzialità del territorio;
- c. Importanza in relazione al territorio.

Art. 18 MISURA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi dal Comune nella misura massima dell'80% della spesa preventiva e ritenuta ammissibile.
2. L'erogazione avverrà sulla base del rendiconto corredato dal riepilogo delle spese sostenute e documentate ai sensi del comma successivo.
3. L'erogazione viene effettuata dai Responsabili competenti sulla base:
 - a. rendiconto dettagliato e analitico delle attività con riferimento alle spese sostenute e documentate con atti fiscalmente probanti;
 - b. relazione illustrativa sull'andamento e i risultati raggiunti.

Somma Vesuviana, 15/03/2007

Il Responsabile P.O.VII
(Dott.ssa Simona Sanseverino)